

DELIBERA G.C. N. 7 DEL 04/02/2008

**OGGETTO:**  
**RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CHIOSCO SITUATO NEL  
PARCO "IL GIARDINO DI BARIANO" ALLA SOCIETA' CARRARA & C. S.N.C. DI  
MORENGO - PERIODO DAL 01.04.2008 AL 30.03.2011.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che con deliberazione n. 98 del 02.11.2004 veniva concesso in uso alla ditta Carrara & C. s.n.c. con sede in Morengo, il chiosco di proprietà comunale (mq. 25,4) e l'area circostante (mq. 81,00), situati nel parco pubblico "Il Giardino di Bariano" per il periodo dal 1 aprile 2005 al 30.03.2008;

**VISTA** la richiesta prot. 5128 del 5.09.2007 con la quale la ditta Carrara & C. s.n.c. ha chiesto il rinnovo della concessione per ulteriori 3 anni;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** l'art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 che al comma 4, lettera b), prevede che le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando è consentita per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario;

**DATO ATTO** che in data 14.12.2004 si è svolta l'asta pubblica per la concessione del chiosco di proprietà comunale situato nel parco "Il giardino di Bariano" da adibire a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar-caffè e che la gara è stata aggiudicata alla ditta Carrara & C. s.n.c. di Morengo;

**CONSIDERATO** che l'avviso d'asta, prot. 9617 del 11.11.2004 prevedeva esplicitamente che "La concessione avrà durata di anni 3 per il periodo dal 01.04.2005 al 30.03.2008 e potrà essere prorogata per ulteriori 3 anni qualora sussistano e permangano i requisiti richiesti per l'accesso alla concessione", così come richiede il sopra richiamato art. 57 - comma 4, lettera b) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

**RICHIAMATA** la convenzione sottoscritta in data 01.03.2005, rep. 1767, registrata all'Ufficio del Registro di Romano di L.dia in data 04.03.2005 al n. 493 - serie n. 3;

**CONSIDERATO** che l'art. 3 della convenzione per la concessione del chiosco prevede che la concessione potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni qualora permangano i requisiti necessari e il concessionario ne faccia richiesta almeno 6 mesi prima della scadenza;

**RITENUTO** opportuno provvedere al rinnovo della concessione per ulteriori anni 3, in considerazione anche del fatto che il concessionario ha mantenuto in buono stato la struttura e ha gestito con cura quanto gli è stato concesso e ricorrono le condizioni previste dall'art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 che al comma 4, lettera b);

DELIBERA G.C. N. 7 DEL 04/02/2008

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla presente proposta di deliberazione per la regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio;

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla presente proposta di deliberazione per la regolarità contabile da parte del responsabile del servizio;

All'unanimità;

### **DELIBERA**

1. di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Carrara & C. s.n.c. di Morengo la concessione del Chiosco situato nel parco "Il giardino di Bariano" per il periodo dall'1 aprile 2008 al 30.03.2011;
2. di dare atto che gli spazi concessi sono quelli individuati dalla planimetria allegata alla convenzione sottoscritta in data 01.03.2005, rep. 1767, registrata all'Ufficio del Registro di Romano di L.dia in data 04.03.2005 al n. 493 - serie n. 3;
3. di stabilire il canone annuo in € 3.301,86 oltre IVA che dovrà essere versato secondo quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta in data 01.03.2005, rep. 1767, registrata all'Ufficio del Registro di Romano di L.dia in data 04.03.2005 al n. 493 - serie n. 3 ;
4. di incaricare il responsabile del servizio ad effettuare il controllo dei requisiti previsti per la stipula della convenzione e successivamente per il rilascio della nuova autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
5. di dichiarare con votazione unanime e separata il presente atto immediatamente eseguibile.